



CITTA' DI CAIRO MONTENOTTE

PROVINCIA DI SAVONA

c.a.p. 17014

Prot. nr.

SEDUTA DI 1^ CONVOCAZIONE

IN DATA 21.1.1991 - ORE 20.30

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 1

OGGETTO:

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI NONCHE' PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI (ART. 12 - L. 7.8.90 NR. 241). - APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

Ai sensi dell'art. 36 della legge 8.6.1990, nr. 142, si è convocato il Consiglio Comunale nella sala delle adunanze oggi 21.1.1991 alle ore 20,30 in 1^ convocazione previo invio di invito scritto a domicilio nei modi e termini di cui all'art. 125 della legge 4.2.1915, nr. 148.

Fatto l'appello nominale dei Consiglieri, Signori:

BAZZANO Irma - BELFIORE Franca - BERETTA Bruno - BERTA Nadia - BRIGNONE Franco - CAMOIRANO Maura - CARUSO Franco - CASTAGNETO Pietro - CHEBELLO Osvaldo - DE MATTEIS Giancarlo - DIANA Giovanni - DINI Augusto - FALCO Romano - FERRARO Anna Maria - FORMICA Pierluigi - FOSSATI Ezio - GAIERO Giorgio - GARBERO Andrea - GARRA Giorgio - GIORDANO Italo - INFELISE Pietro - IVALDI Arturo - LEONI Alvaro - OTTONELLI Antonietta - SALMOIRAGHI Angelo - SCALZO Osvaldo - SERVETTO Delio - STROCCHIO Flavio - VIERI Pierluigi - ZUNATO Maria

Risultano assenti i seguenti Consiglieri, Signori:

DINI Augusto - FALCO Romano

Assiste il V. Segretario Generale del Comune Signor GADOLINI Bruno.

L'Avv. Pietro CASTAGNETO - Sindaco - assume la Presidenza della presente adunanza e riconosce la legalità dichiarata aperta la seduta.

L'ordine del giorno, diramato ai Signori Consiglieri ai sensi degli artt. 125 e 127 della legge 4.2.1915, nr. 148 porta la trattazione dell'oggetto suindicato e nella Sala sono depositati, da 24 ore le proposte relative, coi documenti necessari.

Inviata alla Sezione Prov.le di Savona del CO.RE.CO il 23.1.1991

Il V. Segretario Generale

21.1.1991

Nr. 1

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI NONCHE' PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI (ART. 12 - L. 7.8.90 NR. 241). - APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

L'ASSESSORE SIGNORA CAMOIRANO MAURA

riferisce che la Legge 7.8.90 nr. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce all'art. 12 che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati, siano subordinate alla predeterminazione di criteri e modalità da parte delle pubbliche Amministrazioni.

Tali criteri e modalità vengono espressamente indicate attraverso uno specifico regolamento che disciplina la concessione delle diverse sovvenzioni finalizzate al sostegno di attività di rilevanza sociale, culturali, ricreative e sportive nonché quelle a favore di soggetti in stato di bisogno.

Destinatari degli interventi possono quindi essere Enti, Istituzioni o Associazioni di carattere pubblico o privato, senza scopo di lucro, che realizzino iniziative idonee a favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo e sportivo della comunità locale, nonché soggetti o nuclei familiari in stato di bisogno per i quali occorre intervenire attraverso l'erogazione di servizi specifici e contributi in denaro.

L'erogazione dei vari interventi avviene previa presentazione di apposita domanda da parte dei richiedenti, corredata da documentazione e valutata sulla base di specifici criteri e tabelle di riferimento contenuti nel regolamento stesso.

Per gli interventi di carattere sportivo i contributi vengono erogati sulla base di specifici criteri riferiti all'anzianità del sodalizio richiedente, al numero degli iscritti, alla valenza sociale dell'attività svolta, all'effettuazione o meno di manifestazioni di vario livello, all'ubicazione della sede ed all'eventuale utilizzo di sedi e strutture comunali con spese parzialmente a carico delle società, nonché alla disponibilità della concessione da parte delle società che gestiscono strutture sportive al loro utilizzo da parte di scuole o altri gruppi sportivi.

Per gli interventi di carattere culturale e ricreativo, i contributi vengono erogati sulla base di criteri riferiti agli anni di attività svolta dall'ente richiedente, al grado di rilevanza sociale e culturale del programma proposto, all'ubicazione della sede ed alla disponibilità o meno a far fronte in proprio alle spese di gestione della sede stessa.

L'erogazione di servizi e contributi economici a persone o nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno avviene sulla base dell'applicazione di una tabella concernente 4 fasce di reddito al di sopra delle quali l'intervento od il contributo non viene erogato.

Il limite di reddito indicato per la prima fascia relativamente ad un solo componente il nucleo familiare, è determinato dall'importo pari ad una pensione minima INPS lavoratori dipendenti e autonomi, decurtato del 10%.

A seconda del numero dei componenti il nucleo, il limite di reddito viene elevato proporzionalmente.

L'entità dell'intervento è proporzionale all'appartenenza ad una delle 4 fasce con criterio decrescente dalla 1° alla 4.

La Giunta Municipale propone pertanto di adottare detto regolamento per la disciplina delle concessioni e degli interventi che questo Comune intende erogare.

Successivamente, l'Assessore Signora Camoirano, prosegue illustrando le caratteristiche del Regolamento e i concetti ispiratori dello stesso che pone in essere, con estrema novità, criteri, modalità, e procedure dell'azione della pubblica Amministrazione, nel tentativo di determinare interventi non più improvvisati e discrezionali, ma mirati a contenere per quanto più possibile situazioni di sperequazioni. Rifacendosi all'articolazione del documento nei suoi cinque punti fondamentali, a loro volta ulteriormente approfonditi e disciplinati, propone al Consiglio Comunale le osservazioni che i Capi Gruppo hanno sollevato, indicando e motivando le conseguenti modifiche.

In particolare rappresenta i rilievi mossi nell'aver individuato quale criterio per la formazione delle fasce di reddito, anche i proventi derivanti da rendite INAIL, che risultando essere interventi riparatori rispetto a un danno subito e non soggetti a denuncia dei redditi, vanno più opportunamente non considerati come incidenti del reddito complessivo.

Quindi l'Assessore espone il suggerimento mosso dai Capi Gruppo di prevedere l'obbligo di rivalsa del Comune nei confronti dei soggetti parentali inadempienti, tenuti all'assistenza e di fatto in grado di provvedervi, anziché la facoltà di rivalsa che, introdurrebbe un concetto di discrezionalità giustamente da superare.

Ulteriore modifica riguarda l'operatività della Giunta, richiedendo per gli interventi ordinari un accertamento induttivo a sostegno di quello istruttorio, attraverso il coinvolgimento delle specifiche Commissioni Consiliari, di volta in volta competenti.

Il Consigliere Signor CHEBELLO Osvaldo, facendo riferimento ai contributi a sostegno di attività ricreative e sportive, chiede di conoscere i meccanismi che determinano il rientro della spesa previsto con l'applicazione del presente regolamento, per quanto attiene all'uso di impianti e attrezzature comunali.

L'Assessore FOSSATI Ezio precisa di aver quantificato i costi dei singoli impianti che, escludendo gli interventi ordinari e straordinari per gli impianti di illuminazione, ammontano a 231 milioni. Si prevede un rientro pari a 50 milioni, applicando una percentuale pari al 22% di riduzione sui costi, attraverso l'affidamento totale o parziale della gestione delle strutture, o richiedendo un corrispettivo per le ore di utilizzo - variabile dalle 3.000 - 3.500 lire, secondo le caratteristiche dell'impianto, le modalità di utilizzo e il numero degli utenti coinvolti.

Il Signor CHEBELLO esprime perplessità e, pur comprendendo il meccanismo, ritiene che questo determini una situazione falsata rispetto agli effettivi costi di mercato. Evidenzia altresì i rischi derivanti da tale impostazione di recupero di spesa a danno della manutenzione degli impianti stessi, come verificatosi nelle esperienze del passato, in quanto il corrispettivo dovuto alle Società risulta insufficiente a garantire una adeguata gestione degli impianti, rispetto alle tariffe orarie correnti.

Il Sindaco, avv. CASTAGNETO, richiamandosi allo spirito della legge 241/90, che fa obbligo ai Comuni di regolamentare gli interventi economici, rappresenta le difficoltà interpretative e di applicazione dei dettami normativi con cui la Giunta ha dovuto misurarsi, elaborando un testo regolamentare che risulterà certamente suscettibile di modifiche ed integrazioni al momento della sua effettiva operatività.

Illustrando il Regolamento e chiarendo il concetto di intervento ordinario e straordinario, rappresenta la necessità di porre in essere quegli elementi base per poter distribuire quanto disponibile secondo le diverse forme e i diversi soggetti interlocutori, prevedendone un corrispettivo in termini di servizi resi.

Concorda con le argomentazioni del Consigliere Chebello in ordine ai rischi derivanti dall'affidamento della gestione degli impianti, ma si richiama al ruolo delle Commissioni a cui spetterà il controllo e l'effettiva applicazione delle norme regolamentari, a tutela di un corretto e responsabile utilizzo delle strutture.

Il Consigliere STROCCHIO richiama l'attenzione del Consiglio sul punto relativo ai contributi ordinari a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturale e ricreativa, sostenendo l'opportunità di inserire quali beneficiari le organizzazioni che operano per la tutela, salvaguardia e valorizzazione dei beni ambientali e naturali.

Il Capo Gruppo comunista Signor BRIGNONE Franco sottolinea l'impegno della Giunta e del personale che ha prestato la sua preziosa collaborazione ed esperienza per la stesura del complesso regolamento. Dichiarò di condividere i criteri oggettivi fissati dall'Amministrazione, che risulteranno essere punti di riferimento importanti per una corretta ed omogenea capacità di intervento della pubblica amministrazione, nonché un razionale utilizzo delle strutture comunali.

Riconosce, comunque, i limiti ed i difetti dell'attuale elaborazione, che potranno essere superati solo nel momento in cui si confronterà concretamente con la realtà e gli effettivi bisogni.

Naturalmente il Regolamento non rappresenta la risposta decisiva a tutti i bisogni e a tutte le necessità, poichè queste dovranno puntualmente misurarsi con le capacità economiche dell'Ente, che continuano ad essere irrisori ed inadeguati rispetto alle deleghe ed ai compiti che lo Stato impone ai Comuni, non ultimo i provvedimenti relativi ai tickets in campo sanitario.

Conclude l'intervento esprimendo il voto favorevole del gruppo, anche in merito alle integrazioni proposte.

Il Consigliere Signor Chebello Osvaldo, riprendendo la parola, si dichiara parzialmente soddisfatto, esprimendo perplessità anche in ordine al rapporto con il numero degli iscritti alle singole società sportive, che risulta essere un ulteriore elemento incerto, generico e comunque estremamente falsabile. Pur recependo la possibilità di una successiva modifica del Regolamento, asserisce che presupposto fondamentale dello stesso deve essere la piena ed oggettiva capacità applicativa in grado di programmare le modalità di intervento della pubblica amministrazione, che non può permettersi tentativi di sorta.

Il Gruppo Socialista, pertanto, pur votando favorevolmente il provvedimento, pone serie riserve sulle modalità ed i criteri per l'erogazione di contributi a sostegno di attività di rilevanza sportiva e ritiene determinante approfondire l'impostazione perseguita.

L'Assessore Signora CAMOIRANO, dando lettura delle disposizioni regolamentari contestate dal gruppo socialista, fa presente che i punteggi per le voci indicate ed i rapporti fra loro non sono ancora stati determinati proprio perchè necessitano di più approfondite cognizioni e dati oggettivi e reali rispetto anche alle caratteristiche delle associazioni, del numero effettivo dei tesserati

rispetto ai reali praticanti e della tipologia di utenza a cui si riferiscono.

Il Signor CHEBELLO considera proprio i dati citati dall'Assessore Camoirano gli elementi che, diversificando tra loro le Associazioni sotto il profilo del peso sociale e della valenza collettiva, risultano i meno attendibili, non solo perchè falsabili, ma anche perchè il numero minore o maggiore degli iscritti a seconda delle differenti pratiche sportive non sempre vanno ad incidere sui costi e sulle spese sostenute dalle stesse società sportive, che sono i primi interlocutori che l'Amministrazione dovrebbe contattare e coinvolgere.

L'Assessore IVALDI Arturo, precisando che l'Amministrazione è pienamente consapevole dei rischi prospettati dal Consigliere Chebello, giustifica l'assenza di parametri nei criteri introdotti, proprio perchè siano determinati nella giusta sede rispetto alla effettiva rilevanza che il numero degli iscritti ha sugli aspetti organizzativi delle società sportive e del coinvolgimento nel tessuto sociale.

La decisione finale è pertanto demandata alle valutazioni della Commissione proprio perchè la stesura del documento nelle sue diverse fasi di elaborazione ha evidenziato la complessità della materia da disciplinare, col rischio di incorrere da una parte nella genericità e dall'altra nella estrema rigidità.

Il Consigliere VIERI Pierluigi rifacendosi al rischio delle iscrizioni associative "gonfiate" sottolinea l'opportunità di valutare l'ammontare della quota di iscrizione, che potrebbe essere un elemento per verificare l'attendibilità del dato stesso.

L'Assessore FERRARO Anna Maria considera superabile quanto contestato se il punteggio da attribuire al numero degli iscritti o tesserati sarà calibrato in modo da non consentire eccessive distinzioni fra fasce di iscritti.

Il Consigliere Signora OTTONELLI evidenziando che per i contributi ordinari a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturale e ricreativa si sono privilegiati gli aspetti più culturali, rispetto a quelli sociali, che risultano beneficiare di interventi straordinari, ritiene opportuno estendere anche a questi ultimi l'intervento ordinario, prevedendo pertanto il contributo ordinario per quegli organismi che perseguono prestazioni di servizi o organizzazione di iniziative di interesse e godimento collettivo e generalizzato.

Esauritasi la discussione, e recependo le richieste di modifiche suggerite nel corso del dibattito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione e gli interventi che precedono;

DATO ATTO che l'art. 12 della legge 7.8.1990, nr. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausilii finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti Pubblici e privati, sia subordinata alla predeterminazione di criteri e modalità da parte delle pubbliche Amministrazioni;

VISTA la proposta di regolamento per l'erogazione delle suddette concessioni;

VISTO l'art. 32 - 2° comma - lettera a) - della Legge 8.6.90 nr. 142;

RITENUTA tale proposta meritevole di approvazione;

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del servizio e del Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed alla sua legittimità, espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.90, nr. 142;

RICHIAMATA la dichiarazione di voto del Gruppo Socialista che pone riserve sull'impostazione data all'erogazione dei contributi a sostegno di attività di rilevanza sportiva di cui al punto 2.5 del Regolamento allegato;

CON VOTI unanimi espressi per alzata di mano dai 28 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

approvare il regolamento riguardante i criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausilii finanziari nonchè per l'attribuzione di vantaggi economici, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

ALLEGATO DELIBERAZIONE
C.C. nr. 1 del 21.1.1991

CRITERI E MODALITA' PER
LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI
ED AUSILI FINANZIARI
NONCHE' PER LA ATTRIBUZIONE
DI VANTAGGI ECONOMICI
(Art. 12, Legge 7 Agosto 1990 n. 241)

INDICE

- Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
- Art. 2 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI ATTIVITA'
DI RILEVANZA SOCIALE, CULTURALE,
RICREATIVA E SPORTIVA
- Art. 3 - INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI
A FAVORE DI ANZIANI, MINORI, NUCLEI
FAMILIARI, HANDICAPPATI, EMARGINATI
E DISADATTATI.
- Art. 4 - CONTRIBUTI ASSISTENZA SCOLASTICA
- Art. 5 - NORMA TRANSITORIA

Art. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune interviene con sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e con l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed Enti pubblici e privati, nei limiti delle proprie risorse.

Le sovvenzioni sono finalizzate:

- a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturali, ricreative, artistiche, turistiche, sportive e di promozione della occupazione locale;
- a favore di soggetti in stato di bisogno.

Art. 2

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI ATTIVITA' DI RILEVANZA SOCIALE, CULTURALE, RICREATIVA E SPORTIVA

2.1 - DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono ricevere contributi, sussidi, vantaggi economici comunque attribuiti, Enti, Istituzioni o Associazioni di carattere pubblico o privato senza scopo di lucro, con sede in Comune di Cairo Montenotte o ivi operanti con iniziative idonee a favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo o sportivo della comunità locale, nonché organismi o enti aventi quale scopo lo sviluppo delle attività produttive ed occupazionali locali (es. borse lavoro, inserimenti lavorativi portatori handicaps adulti, ecc.)

2.2 - TIPOLOGIA E MODALITA' DELL'INTERVENTO

Gli interventi del Comune possono essere ordinari e straordinari.

2.3 - INTERVENTI ORDINARI

Gli interventi ordinari consistono nell'assegnazione di contributi in denaro con possibilità di rinnovo annuali degli stessi sino a revoca, a sostegno dell'attività ordinaria dell'Ente, Istituzione o Associazione richiedente.

La richiesta di contributi ordinari dovrà essere presentata entro il 31 Luglio dell'anno precedente per l'assegnazione nell'esercizio successivo. La prima richiesta di contributo dovrà essere corredata, pena l'esclusione, da copia semplice dello statuto e atto costitutivo dell'Ente richiedente nonché dal rendiconto delle iniziative attuate

*memoria verbale
- 89 mese del 1990
89 062000*

nell'anno, e dal programma delle iniziative per l'anno successivo con la previsione dei relativi costi.

In casi particolari l'Amministrazione potrà consentire che, in luogo dello statuto e dell'atto costitutivo, venga presentata dettagliata relazione, dalla quale risultino scopi e finalità della Associazione richiedente.

Sett. 14098

La Giunta Municipale, sentita la competente Commissione Consiliare, delibera annualmente entro il mese di febbraio, il piano di riparto per l'erogazione dei contributi ordinari.

Il piano di riparto viene redatto secondo i criteri successivamente indicati per i vari settori, tenendo conto congiuntamente:

- a) della caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della Comunità Locale;
- b) del rendiconto delle attività dell'anno precedente nonché della qualità delle iniziative realizzate.

Il Comune potrà anche tener conto della qualità e quantità delle iniziative programmate e ritenute realistiche dall'Amministrazione Comunale, nonché del loro costo presunto.

La richiesta di assegnazione del contributo ordinario dovrà essere rinnovata anno per anno negli stessi termini e con la medesima documentazione richiesta per la prima istanza fatta eccezione per lo statuto ed atto costitutivo già presentati, salvo che non siano intervenute modificazioni agli stessi.

2.4 INTERVENTI STRAORDINARI

Gli interventi straordinari consistono nell'assegnazione di contributi in denaro una-tantum a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell'Ente, Istituzione o Associazione richiedente.

La richiesta di assegnazione del contributo straordinario dovrà essere presentata all'Amministrazione comunale corredata:

- a) da una dettagliata relazione sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'Ente o l'Associazione intende perseguire e la capacità di promozione sociale, culturale, artistica, ricreativa o sportiva nei confronti della comunità locale;
- b) da una dettagliata previsione di spesa con la indicazione delle risorse con le quali l'Ente richiedente intende farvi fronte.

La Giunta Comunale deciderà entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio comunale, determinando l'entità del contributo e le modalità della sua erogazione,

In caso di più richieste, la Giunta Comunale stabilirà l'eventuale assegnazione del contributo e la sua entità con criteri di priorità derivante dalle caratteristiche delle iniziative straordinarie

presentate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale e al costo previsto.

2.5 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI ATTIVITA' DI RILEVANZA SPORTIVA

Beneficiari del contributo ordinario: Società sportive Cairesi affiliate alle Federazioni riconosciute dal CONI e che svolgono attività di promozione sportiva.

Beneficiari del contributo straordinario: le Società sportive indicate quali beneficiarie del contributo ordinario annuale e le società esistenti nella provincia savonese e che svolgano iniziative di particolare interesse e valore sul territorio comunale cairese.

I fondi destinati alla concessione di contributi verranno ripartiti per carattere di intervento:

Contributo ordinario

a) 3/4 della somma disponibile sarà destinata alla concessione di contributi erogati annualmente in rate da stabilirsi con ciascuna società, sulla base dell'attività svolta nell'anno precedente e documentata all'atto di presentazione della domanda di contributo e del relativo bilancio annuale.

b) il contributo a carattere ordinario dovrà essere erogato sulla base di criteri di determinazione e ripartizione dei fondi. I criteri di seguito esposti, saranno resi operativi mediante la predisposizione di tabelle e punteggi, stabiliti annualmente dall'Amministrazione Comunale sentita la competente Commissione Consiliare, per ogni tipo di intervento previsto o proposto ritenuto realizzabile e compatibile dalla stessa Amministrazione.

Criteri di erogazione del contributo

- anni di anzianità del sodalizio;
- numero degli iscritti o tesserati;
- valenza sociale dell'attività sportiva svolta
- tornei, gare o manifestazioni cui la società ha partecipato nell'anno precedente (manifestazioni a carattere comunale, provinciale, regionale, interregionale, nazionale e internazionale).
- sede sociale della società o struttura sportiva utilizzata per la pratica sportiva (sede e/o struttura sportiva propria, sede e/o strutture sportive comunali con spese di gestione a carico della società, sede e/o strutture sportive comunali con spese di gestione parzialmente a carico della società.
- ubicazione della sede.
- eventuali concessioni della struttura sportiva gestita dalla società a scuole o ad altri gruppi sportivi.

- eventuali introiti derivanti dall'attività svolta

Contributo straordinario

a) 1/4 della somma verrà erogata nel corso dell'anno quale contributo una-tantum per aiutare e promuovere singole iniziative o manifestazioni di particolare valore e prestigio.

Tale somma andrà ripartita su quattro trimestri: qualora in un trimestre la somma disponibile non venga del tutto o parzialmente erogata per mancanza di richieste, la cifra andrà portata a riporto dei trimestri successivi; l'ultimo trimestre, la cifra destinata a contributi una-tantum ed eventualmente residua, andrà assommata alla cifra disponibile per contributi ordinari.

b) La concessione di contributi in denaro una-tantum può sommarsi a contributi ordinari già in corso.

Il contributo economico straordinario può essere sostituito da altra forma indiretta di aiuto (esempio pagamento parziale o totale di spese , forniture dirette, ecc.)

c) l'assegnazione del contributo straordinario è disposta con deliberazione della Giunta Municipale, sulla base di esame della richiesta di contributo debitamente documentata.

Sia il contributo a carattere ordinario che quello a carattere straordinario potranno essere concessi solo a soggetti rispondenti ai requisiti tracciati nell'identificazione dei beneficiari degli specifici interventi e tenendo conto delle risorse disponibili stanziata nel bilancio comunale.

L'istruttoria delle domande è di competenza della Ripartizione Tecnica - Divisione Servizi Esterni.

2.6 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI ATTIVITA'DI RILEVANZA SOCIALE, CULTURALE, RICREATIVA.

Beneficiari del contributo ordinario annuale: Enti ed Organismi cairesi od operanti nel Comune di Cairo Montenotte, di carattere socio-culturale nonchè ricreativo, senza fini di lucro, che dimostrino di operare per la diffusione della cultura, per la conservazione, il recupero e la valorizzazione della storia e delle tradizioni locali, per la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni ambientali e naturali, nonchè per prestazioni di servizi o organizzazione di iniziative di interesse e godimento collettivo e generalizzato.

Beneficiari del contributo straordinario: gli enti ed organismi sopraindicati quali beneficiari del contributo ordinario annuale più Enti ed organismi di carattere socio-culturale che non perseguono scopo di lucro e finalizzano l'eventuale profitto al perseguimento di scopi sociali mediante prestazione di servizi o

organizzazione di iniziative di interesse e godimento collettivo e generalizzato.

I fondi destinati alla concessione di contributi verranno ripartiti per carattere di intervento.

Contributo ordinario

a) 2/3 della somma disponibile sarà destinata alla concessione di contributi erogati annualmente in unica soluzione, sulla base dell'attività svolta nell'anno precedente e documentata all'atto di presentazione della domanda di contributo.

b) il contributo a carattere ordinario dovrà essere erogato sulla base dei seguenti criteri:

- anni di attività (1 punto ogni 5 anni - 0,25 punti un anno)
- grado di rilevanza culturale o sociale del programma proposto (da 1 a 4 punti secondo il giudizio della Giunta Municipale, sentita la Commissione P.I. e Cultura).
- Se dispone di sede propria e fa fronte alle spese di gestione (Punti2)
- Se ha sede nel Comune di Cairo Montenotte (punti 1)

Contributo straordinario

a) 1/3 della somma verrà erogata nel corso dell'anno quale contributo una-tantum per aiutare e promuovere singole iniziative o manifestazioni di particolare valore e prestigio.

Tale somma andrà ripartita su quattro trimestri: qualora in un trimestre la somma disponibile non venga del tutto o parzialmente erogata per mancanza di richieste, la cifra andrà portata a riporto dei trimestri successivi; l'ultimo trimestre, la cifra destinata a contributi una-tantum ed eventualmente residua, andrà assommata alla cifra disponibile per contributi ordinari.

b) La concessione di contributi in denaro una-tantum può assommarsi a contributi ordinari già in corso.

Il contributo economico straordinario può essere sostituito da altra forma indiretta di aiuto (esempio pagamento parziale o totale di spese , forniture dirette, ecc.)

c) l'assegnazione del contributo straordinario è disposta con deliberazione della Giunta Municipale, sulla base di esame della richiesta di contributo debitamente documentata.

Sia il contributo a carattere ordinario che quello a carattere straordinario potranno essere concessi solo a soggetti rispondenti ai requisiti tracciati nell'identificazione dei beneficiari degli specifici interventi.

L'istruttoria è di competenza della Ripartizione Amministrativa - Divisione Finanziaria - Sezione Economato.

2.7 - UTILIZZO DI IMMOBILI, STRUTTURE O BENI

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture da parte di Enti, Istituzioni o Associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa e sportiva costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

L'utilizzo potrà essere continuativo, ricorrente o occasionale, in relazione alle reali disponibilità e alle attività programmate dal Comune.

In caso di concessioni continuative e ricorrenti, l'utilizzo di beni mobili o immobili del Comune dovrà essere regolato e disciplinato da convenzione.

Per la concessione in uso e/o gestione di beni patrimoniali a terzi soggetti, a fini espressamente ed esclusivamente sociali ad uso pubblico collettivo, il Comune può concorrere alla parziale copertura dei costi di gestione, indicandone i limiti e le modalità nella convenzione di concessione.

Il Comune può erogare sovvenzioni ad Enti, Istituzioni e Associazioni per l'utilizzo ricorrente od occasionale di strutture di loro proprietà per attività di pubblico interesse.

Il Comune può consentire l'uso di propri beni immobili o mobili a Enti, Istituzioni o Associazioni per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale.

L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere, nonché sull'uso specifico del bene richiesto.

La Giunta Municipale decide sulle richieste tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza sociale dell'attività svolta dai soggetti richiedenti, nonché dagli scopi per i quali viene richiesto l'uso dei beni.

L'uso può essere consentito a tempo determinato, a titolo oneroso o gratuito, previa sottoscrizione da parte dei richiedenti, di apposita dichiarazione di impegno che garantisca l'integrità dei beni, la correttezza del loro uso, l'assunzione di espressa responsabilità e i termini e le modalità della loro riconsegna.

L'istruttoria è di competenza della Ripartizione Tecnica - Divisione Servizi Esterni.

Art. 3

INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI A FAVORE DI ANZIANI MINORI, NUCLEI FAMILIARI, HANDICAPPATI, EMARGINATI E DISADATTATI

3.1 - CRITERI GENERALI

- Destinatari dell'intervento

Possono essere assistiti tutti i cittadini residenti nel Comune di Cairo Montenotte e specificatamente:

- a) anziani
- b) inabili
- c) minori
- d) persone in condizioni economiche disagiate
- e) persone o nuclei "a rischio" di emarginazione sociale
- f) cittadini singoli o nuclei familiari appartenenti alle categorie di cui all'art. 23 del D.P.R. n.616/77
- g) orfani o equiparati di età non superiore a 18 anni (se disoccupati fino a 21 anni, se studenti fino a 26 anni).

L'esistenza di persone civilmente obbligate agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile ed in grado di provvedere, esculde di norma dalla fruizione degli interventi economici sia di carattere continuativo che straordinario.

In tal caso il Sindaco o L'Assessore competente, hanno l'obbligo di convocare tali persone ed informarle dei rispettivi obblighi di legge.

Nel caso in cui gli obbligati al mantenimento, pur in condizioni di provvedervi, si rifiutino o ritardino il proprio intervento, il Comune è autorizzato ad attivare la procedura per l'esecuzione coatta dell'obbligo da parte dei soggetti di cui sopra.

Nelle more della procedura predetta, l'intervento è assicurato dal Comune con obbligo di rivalsa sui soggetti obbligati.

TABELLA FASCE DI REDDITO

1^ FASCIA

capo famiglia	importo mensile determinato in misura pari alla pensione minima I.N.P.S. lavoratori dipendenti e autonomi relativa all'anno precedente, decurtata del 10%;
2° membro	importo mensile pari al 65% di quello del capofamiglia
3° membro	importo mensile pari al 25% di quello del capofamiglia
4° membro e successivi	importo mensile pari al 20% di quello del capofamiglia

2^ FASCIA: limiti di reddito della 1^ Fascia maggiorati del 20%

3^ FASCIA: limiti di reddito della 1^ Fascia maggiorati del 40%

4^ FASCIA: limiti di reddito della 1^ Fascia maggiorati del 70%

Per REDDITO si intende il reddito reale (importo netto della retribuzione o pensione, ^{reddito imponibile complessivo} assegno nucleo familiare ed eventuali assegni di mantenimento)

Nella determinazione del reddito viene detratto l'eventuale canone di affitto nella misura massima di £. 100.000 mensili, aggiornabile annualmente nella misura del 75% dell'aumento ISTAT nazionale.

Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo da erogare, va calcolato non soltanto il reddito effettivo del singolo o del nucleo familiare, ma anche l'eventuale utilizzo di quei servizi sociali (Asili Nido, refezione e trasporto scolastico, mense comunali, assistenza domiciliare, lavanderia, ecc.) che, consentendo un reale risparmio nella gestione familiare, danno luogo ad un eventuale reddito indiretto.

I contributi verranno erogati nei limiti delle possibilità di bilancio proporzionalmente al reddito di ciascun utente.

CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI

I fondi disponibili in funzione della concessione dei diversi contributi verranno ripartiti in:

- a) Contributi ordinari
- b) Contributi straordinari

Per la concessione dei contributi ordinari in denaro viene destinata una somma pari ai 3/4 dell'importo complessivamente previsto per l'erogazione degli stessi contributi.

Il restante quarto è destinato agli interventi di carattere straordinario.

- a) Contributi ordinari

L'intervento ordinario consiste nell'assicurare ai soggetti in stato di bisogno o ai nuclei familiari interessati, l'erogazione di contributi in denaro o servizi ad integrazione del reddito percepito.

La concessione di tali contributi o servizi viene determinata sulla base di apposita domanda da parte degli interessati e presentata entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente.

Le richieste successive a tale data verranno esaminate per la concessione dei contributi ordinari relativi al 2° semestre.

Il contributo viene concesso per un periodo massimo di un anno ed è rinnovabile previa verifica della situazione socio-economica del richiedente; esso decorre dal mese successivo a quello della decisione

assunta dalla Giunta Municipale, sentita la competente Commissione Consiliare, la quale determina le risorse disponibili ed individua i soggetti o i nuclei assegnatari sulla base della disponibilità dei relativi stanziamenti.

Alle eventuali revoche, sospensioni o qualsiasi altra variazione in ordine all'importo o alle modalità di pagamento provvede la Giunta Municipale con apposito provvedimento.

Il contributo a carattere ordinario dovrà essere erogato sulla base di precisi criteri di determinazione e ripartizione dei fondi; tali criteri sono specificatamente individuati nella tabella relativa alle fasce di reddito già indicata.

Il contributo verrà assegnato in relazione alle fasce di reddito di appartenenza secondo la seguente suddivisione:

1° Fascia: 100%

2° Fascia: 75%

3° Fascia: 50%

4° Fascia: 25%

Qualora il soggetto non sia in grado di gestire autonomamente i propri redditi in funzione delle reali necessità della propria vita, l'assegno mensile può essere sostituito da:

- pagamento diretto di fatture o bollette dei consumi di rete (gas acqua, Enel ecc.), di canoni di affitto, di erogazione generi alimentari.

- esonero totale o parziale del pagamento della retta posta a carico dell'utente per la fruizione dei servizi comunali.

b) Contributi straordinari

Il Comune può effettuare interventi straordinari di natura economica a favore di soggetti in stato di bisogno nei seguenti casi:

a) copertura di particolari necessità di carattere eccezionale che debbono essere considerate di volta in volta per la varietà delle emergenze che provocano;

b) interventi di sostegno alla persona ed al nucleo familiare le cui condizioni economiche e sociali siano diventate improvvisamente problematiche a causa di situazioni particolarmente gravi;

c) interventi per il reinserimento nel tessuto sociale di emarginati;

Il contributo straordinario può essere sostituito da altra forma indiretta di pagamento come nel caso dell'assegno mensile.

La concessione di contributi straordinari può sommarsi ai contributi ordinari già in corso.

ISTRUTTORIA

L'istruttoria delle pratiche di concessione di contributi o altri benefici finanziari, è a carico dell'Ufficio Servizi Sociali.

L'iter procedurale consiste in:

- presentazione da parte del richiedente, di istanza di contributo: la domanda dovrà preferibilmente essere redatta su moduli prestampati a cura del Comune al fine di garantire l'evidenziazione di tutti i dati necessari per l'accertamento delle condizioni del richiedente.
L'istanza di contributo dovrà essere corredata dai documenti indicati nel modulo sotto la voce allegati;
- esame preliminare della richiesta mediante analisi della documentazione prodotta dal richiedente e delle dichiarazioni dallo stesso rese, sotto la propria personale responsabilità nell'istanza di contributo;
- effettuazione visita domiciliare da parte del Servizio Sociale del Comune.
- compilazione, da parte dell'Ufficio Servizi Sociali, di una scheda informativa per ogni singolo caso con indicazione del tipo di intervento progettato, sia in relazione ai requisiti del richiedente, sia in relazione alle esigenze da questo manifestate;

Per ogni richiesta l'Amministrazione Comunale potrà effettuare ulteriori accertamenti ogni qualvolta risultino elementi di contraddizione tra le richieste presentate e la condizione sociale che induttivamente si rileva.

La pratica istruita viene trasmessa alla Giunta Municipale e formalizzata in proposta di deliberazione.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

- stato di famiglia;

- dichiarazione dell'esistenza o meno di parenti tenuti agli alimenti e loro condizioni economiche.

- di tipo economico (Mod.201/101/740, buste paga o certificati di pensione, cedolino INAIL, ricevute di affitto versato, certificato di disoccupazione per i componenti del nucleo familiare in età lavorativa).

Altri eventuali documenti che possono essere richiesti:

- documentazione delle spese da effettuarsi

- cartelle cliniche o certificati medici attestanti le condizioni di salute per l'accesso a determinati servizi

- prescrizioni mediche per particolari necessità (diete, prestazioni varie, ecc.)
- documentazione inerente il godimento di contributi per il mantenimento
- ASSISTENZA ECONOMICA ALLA PERSONA E AL NUCLEO FAMILIARE

Beneficiari: singoli o nuclei familiari in condizioni di disagio sociale rientranti nelle fasce di reddito previste dalla specifica tabella.

Ogni contributo viene erogato valutando l'importo in relazione alle fasce di reddito e alla specifica situazione familiare.

L'ammontare massimo del contributo ordinario viene determinato annualmente dalla Giunta Municipale, sentita la Commissione Consiliare, in relazione sia alle disponibilità di bilancio che al costo della vita.

- ASSISTENZA DOMICILIARE

Il Comune può, per particolari casi di bisogno, intervenire mediante il servizio di assistenza domiciliare.

Beneficiari: Hanno diritto a richiedere il servizio le persone residenti nel Comune di Cairo Montenotte che si trovano in particolare stato di disagio sociale.

Gli utenti appartenenti alle fasce di reddito di cui alla tabella hanno diritto all'erogazione gratuita del servizio.

Possono essere ammessi al servizio anche richiedenti con reddito superiore nel momento in cui esiste una temporanea disponibilità. Tali utenti dovranno contribuire al costo del servizio nella misura stabilita annualmente dalla Giunta Municipale, sentita la competente Commissione Consiliare.

- INTERVENTI DI APPOGGIO ALL'ASSISTENZA DOMICILIARE

Beneficiari: Soggetti di età superiore ad anni 60 o soggetti che si trovano in situazioni di grave disagio sociale o in condizioni psico-fisiche di non completa autosufficienza.

Eventuali contributi economici in appoggio all'assistenza domiciliare vengono ripartiti in base alle fasce di reddito e alla situazione familiare.

3.2 - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI DISADATTATI O EMARGINATI

Beneficiari: Soggetti minori o adulti di cui all'art. 23 del D.P.R. 616/77

Tipo di prestazioni possibili:

- Assistenza economica
- Assistenza domiciliare
- Interventi di appoggio

La concessione degli interventi viene accordata sulla base dei criteri generali previsti al punto 1 del presente articolo.

3.3 - ASSISTENZA A FAVORE DI SOGGETTI HANDICAPPATI

Beneficiari: Handicappati minori o adulti riconosciuti tali dall' autorità Sanitaria competente. In deroga possono considerarsi beneficiari dell'intervento soggetti non ancora riconosciuti ma in possesso di certificazione medica che li dichiara affetti da malattia invalidante o handicap permanente e che abbiano già presentato richiesta di riconoscimento di invalidità alla Commissione competente.

L'erogazione degli interventi viene accordata sulla base dei criteri generali previsti al punto 1 del presente articolo.

Per la valutazione in merito all'erogazione di contributi, viene altresì tenuto conto della gravità dell'handicap.

3.4 - ASSISTENZA EX - O.N.M.I.

Beneficiari: - nuclei familiari con minori
- gestanti con particolari problemi di rilevanza sociale

Affidamento familiare:

I contributi assegnati alle famiglie affidatarie sono regolati da apposito regolamento cui si fa esplicito rinvio.

Tipo di prestazioni possibili:

- Assistenza economica
- Assistenza domiciliare
- Interventi di appoggio
- Pagamento rette in istituto o Comunità alloggio.

L'erogazione degli interventi viene accordata sulla base dei criteri generali previsti al punto 1 del presente articolo.

3.5 - ASSISTENZA EX - ENAOLI

Beneficiari: Orfani minorenni di lavoratori italiani ed equiparati
Orfani maggiorenni studenti fino al compimento del 26°

anno di età;
Orfani maggiorenni disoccupati fino al 21° anno di età;

rientranti nelle fasce di reddito di cui alla specifica tabella

In caso di affido familiare, i contributi assegnati alle famiglie affidatarie vengono maggiorati del 25%.

Tipo di prestazioni possibili:

- Assistenza economica
- Assistenza domiciliare
- Interventi di appoggio
- Pagamento rette in Istituto o Comunità alloggio

L'erogazione degli interventi viene accordata sulla base dei criteri generali previsti al punto 1 del presente articolo.

3.6 - ASSISTENZA EX - A.N.M.I.L.

a) - Assistenza economica straordinaria

Beneficiari: Invalidi del lavoro in condizioni di bisogno e rientranti nelle fasce di reddito previste dalla tabella.

L'erogazione degli interventi viene accordata sulla base dei criteri generali previsti al punto 1 del presente articolo.

b) - Contributi per soggiorni climatici.

Beneficiari: Mutilati ed invalidi del lavoro che per certificati motivi di salute necessitano di soggiorno climatico.

c) Assegno di incollocamento

Beneficiari: Invalidi del lavoro disoccupati, iscritti presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro con percentuale minima di invalidità del 35% e di età compresa entro i 55 anni.

Criteri di erogazione dei contributi:

- 1 mese di disoccupazionep. 1
- da 2 a 4 mesi compresi.....p. 3
- da 5 a 9 mesi compresi.....p. 5
- da 9 a 12 mesi compresi.....p. 7

d) - Contributi scolastici

Beneficiari: Mutilati ed invalidi del lavoro i cui figli frequentino la scuola Media Superiore o l'Università.

Criteri di erogazione del contributo:

- Scuola Media Superiore.....p.1
- Università.....p.2

L'erogazione degli interventi viene accordata sulla base dei criteri generali previsti al punto 1 del presente articolo, con esclusione della rendita INAIL.

3.7 - ASSISTENZA EX - I.N.A.I.L.

Beneficiari: Grandi invalidi del lavoro inseriti nell'elenco trasmesso annualmente dall' I.N.A.I.L. al Comune.

Criteri per l'erogazione del contributo.

- punteggio in base al grado di invalidità
 - da 80% a 90%p. 2
 - da 91% a 100%.....p. 3
 - accompagnatore.....p. 1

3.8 - CONTRIBUTI ECONOMICI EX PROVINCIA

- Beneficiari:
- a) figli di madri anagraficamente nubili al momento della presentazione della richiesta, fino al 15° anno di età, prolungabile fino al 17° anno di età;
 - b) figli illegittimi esposti, fino a maggiore età;
 - c) ciechi, sordi, sordomuti;

I fondi verranno erogati in relazione ai criteri previsti dalla Provincia, dalla quale il trasferimento deriva.

3.9 - INTERVENTI PER LA LOTTA ALLA TOSSICODIPENDENZA

Il Comune, in relazione alle risorse disponibili, può intervenire nel settore della lotta alla tossicodipendenza mediante l'erogazione di servizi diretti quali interventi per il recupero sociale e lavorativo di soggetti ex-tossicodipendenti o mediante l'erogazione di contributi economici a Enti o privati (di norma la famiglia).

Contributi ad Enti, Istituzioni o Associazioni

Destinatari dei contributi sono Enti, Istituzioni, Associazioni o organizzazioni impegnate nell'attività di recupero di tossicodipendenti attraverso l'inserimento in specifiche comunità, in situazioni lavorative, gruppi di lavoro ecc.

Il contributo viene disposto su documentata istanza del rappresentante dell'Ente, Istituzione o Associazione richiedente, sulla base di una relazione dell'Ufficio Servizi Sociali.

All'assegnazione del contributo provvede la Giunta Municipale con propria deliberazione.

Contributi a privati

Destinatari del contributo sono soggetti privati (di norma la famiglia) che sostengono oneri per il recupero di tossicodipendenti.

Il contributo viene disposto su documentata istanza della famiglia richiedente, dalla quale risulti l'onere economico sostenuto, sulla base di una relazione dell'Ufficio Servizi Sociali motivante la proposta di contributo.

Qualora il contributo assuma carattere continuativo, l'intervento dovrà essere supportato da una periodica relazione del servizio sociale competente sull'evoluzione del caso.

Alla assegnazione del contributo provvede la Giunta Municipale con propria deliberazione sulla base delle risorse disponibili nel bilancio del Comune.

3.10 - CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTI, CONVITTI, COMUNITA' ALLOGGIO E FREQUENZA ASILI NIDO.

Il Comune può intervenire in casi di necessità di ricovero di minori in Istituti, convitti, comunità alloggio e frequenza Asili Nido.

L'intervento di ricovero del minore in istituto o comunità alloggio consiste nel pagamento totale o parziale della retta da parte del Comune sulla base dei criteri generali previsti al punto 1 del presente articolo.

Per la concessione di eventuali esoneri relativi al pagamento della retta di frequenza dell'Asilo Nido si fa esplicito riferimento al Regolamento esistente.

3.11- CONTRIBUTI PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E HANDICAPPATI ADULTI

Il Comune può intervenire nei casi di necessità di ricovero di anziani o handicappati adulti mediante integrazione delle rette di ricovero in Istituti idonei nei limiti delle risorse disponibili.

- Aventi diritto

Hanno diritto a richiedere l'intervento del Comune gli anziani o handicappati adulti il cui reddito accertato non consenta il pagamento totale delle rette di ricovero e non esistano persone civilmente obbligate agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del C.C. e in grado di provvedervi.

- Tipologia e modalità dell'intervento

L'intervento del Comune assume carattere continuativo fino a revoca ed è attuato mediante liquidazione delle relative somme su fattura emessa direttamente dall'Ente di ricovero al Comune.

In caso di intervento parziale, la fattura dovrà riguardare la somma effettiva posta a carico del Comune.

La Giunta Municipale determina caso per caso l'entità dell'intervento a carico del Comune in relazione:

- all'ammontare della retta di ricovero;

- alle disponibilità finanziarie del richiedente o aventi causa

- alla necessità di assicurare al ricoverato per le spese personali una disponibilità economica non inferiore alla somma corrispondente al 25% del trattamento minimo di pensione I.N.P.S. per i lavoratori dipendenti o autonomi ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 6.6.88 nr. 21.

3.12 - SOGGIORNI DI VACANZA

Beneficiari: persone residenti nel Comune di Cairo Montenotte di età non inferiore a 55 anni se donna e 60 anni se uomo nonchè invalidi civili titolari di pensione con eventuale accompagnatore.

La partecipazione ai soggiorni organizzati dal Comune di Cairo Montenotte comporta una contribuzione a carico dell'utenza proporzionalmente alla fascia di reddito di appartenenza di cui alla specifica tabella secondo le seguenti percentuali rapportate al costo effettivo sostenuto dal Comune:

1° fascia - zero

2° fascia - 25%

3° fascia - 50%

4° fascia - 75%

oltre - 100% in relazione alla disponibilità di posti.

3.13 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TRASPORTI PUBBLICI

Le agevolazioni sono concesse agli utenti delle categorie comprese nei prospetti "A" e "B", parti integranti della deliberazione della Giunta Municipale in data 14.2.1983 nr. 103 istitutiva della concessione, secondo i criteri e le modalità negli stessi stabiliti.

Art. 4

ASSISTENZA SCOLASTICA
Funzioni delegate - L.R. 20.5.1980 nr. 23

Le funzioni amministrative di assistenza scolastica a carico dai Comuni sono disciplinate dalla Legge Regionale 20.5.1980 nr. 23 .

INTERVENTI DI TIPO ECONOMICO

Beneficiari: alunni delle scuole Materne, dell'obbligo e di istruzione secondaria superiore, statali e non statali.

Il Comune può intervenire attraverso l'erogazione di contributi finalizzati al superamento di ostacoli di ordine economico e sociale dei beneficiari.

I servizi di trasporto e refezione scolastica comportano una contribuzione a carico dell'utenza nella misura stabilita annualmente dall'Amministrazione Comunale.

Eventuali esenzioni dal pagamento dei suddetti servizi nonché l'erogazione di assegni di studio e rette di frequenza in Istituti e strutture residenziali saranno accordate in base ai criteri generali previsti per la concessione dei contributi ordinari.

Le richieste devono essere presentate dagli interessati entro e non oltre il 30 giugno dell'anno precedente.

L'istruttoria è di competenza della Ripartizione Amministrativa - Divisione Finanziaria - Sezione Economato.

Art. 5

NORMA TRANSITORIA

Per l'anno 1991 la Giunta Municipale può erogare contributi in deroga ai termini ed alle modalità previsti ai capitoli precedenti, previa verifica della compatibilità degli interventi con i criteri di cui al presente regolamento

La Giunta Comunale con propria deliberazione disporrà, a sanatoria, la ricognizione dei beni mobili ed immobili assegnati precedentemente in uso a soggetti diversi.



CITTA' DI CAIRO MONTENOTTE

PROVINCIA DI SAVONA

c. a. p. 17014

Prot. nr.

SEDUTA DI 1^ CONVOCAZIONE

SEDUTA APERTA

IN DATA 19.10.1992 - ORE 18.00

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 65

OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO RELATIVO A CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI NONCHE' PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.

Ai sensi dell'art. 36 della legge 8.6.1990, nr. 142, si è convocato il Consiglio Comunale nella sala delle adunanze oggi 19.10.1992 alle ore 18.00 in 1^ convocazione previo invio di invito scritto a domicilio nei modi e termini di cui all'art. 125 della legge 4.2.1915, nr. 148.

Fatto l'appello nominale dei Consiglieri, Signori:

BAZZANO Irma - BELFIORE Franca - BERETTA Bruno - BERTA Nadia - BRIGNONE Franco - CAMOIRANO Maura - CARUSO Franco - CASTAGNETO Pietro DE MATTEIS Giancarlo - DIANA Giovanni - DINI Augusto - FALCO Romano - FERRARO Anna Maria - FORMICA Pierluigi - FOSSATI Ezio - GAIERO Giorgio - GARBERO Andrea - GIORDANO Italo - INFELISE Pietro - IVALDI Arturo - LEONI Alvaro - OCCHIPINTI Vincenzo - OTTONELLI Antonietta - PENNINO Bruno - SALMOIRAGHI Angelo - SCALZO Osvaldo - SERVETTO Delio - STROCCHIO Flavio - VIERI Pierluigi - ZUNATO Maria

Risultano assenti i seguenti Consiglieri, Signori:

BERRETTA Bruno - DIANA Giovanni - GAIERO Giorgio, INFELISE Pietro. FALCO Romano - PENNINO Bruno - SALMOIRAGHI Angelo.

Assiste il Segretario Generale del Comune dr. Nicola Lupi.

L'Avv. Pietro Castagneto - Sindaco - assume la Presidenza della presente adunanza e riconosce la legalità dichiarata aperta la seduta.

L'ordine del giorno, diramato ai Signori Consiglieri ai sensi degli artt. 125 e 127 della legge 4.2.1915, nr. 148 porta la trattazione dell'oggetto suindicato e nella Sala sono depositati, da 24 ore le proposte relative, coi documenti necessari.

Inviata alla Sezione Prov.le di Savona del CO.RE.CO il
Il Segretario Generale

19.10.1992

Nr. 65

MODIFICA REGOLAMENTO RELATIVO A CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI NONCHE' PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.

L'ASSESSORE SIGNOR IVALDI ARTURO

riferisce che il Regolamento Comunale relativo a: "Criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi economici", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 21.1.1991 nr. 1, esecutiva, e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 23 dicembre 1991 nr. 102, esecutiva, prevede all'art. 3 - punto 3.1 subito dopo l'illustrazione della "tabella fasce di reddito" la seguente definizione: "Per reddito si intende il reddito reale (importo netto della retribuzione o pensione, assegno nucleo familiare ed eventuali assegni di mantenimento)";

La Commissione Consiliare nr. 5 Pubblica Istruzione, Cultura ed Industria ha rilevato che non pare opportuna una definizione così complessa quando già esiste la definizione di "reddito imponibile complessivo" usata per indicare il reddito imponibile ai fini I.R.PE.F.;

Si ritiene pertanto opportuno modificare la dicitura "per reddito si intende il reddito reale (importo netto della retribuzione o pensione, assegno nucleo familiare ed eventuali assegni di mantenimento)", sostituendola con la dicitura "per reddito si intende il reddito imponibile complessivo, come definito dalla normativa riguardante l'imposta sul reddito delle persone fisiche".

Non verificandosi interventi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione di cui sopra;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni 21.1.1991 nr. 1 e 23 dicembre 1992 nr. 102, esecutive, con le quali è stato approvato il Regolamento Comunale e le susseguenti modifiche a tale regolamento relativo a: "Criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi economici";

DATO ATTO che è stato rilevato dalla 5^a Commissione Consiliare, in sede di applicazione del Regolamento, che risulta inutilmente complessa e possibile fonte di errate interpretazioni, la dicitura di cui all'art. 3, punto 3.1: "per reddito si intende il reddito reale (importo netto della retribuzione o pensione, assegno nucleo familiare ed eventuali assegni di mantenimento)" e che tale definizione è totalmente compresa in quella di "reddito imponibile complessivo" utilizzata ai fini dell'I.R.P.E.F.;

RITENUTO di modificare il Regolamento citato così come è stato suggerito dal relatore;

VISTO l'art. 32 - 2° comma - lettera a) - della Legge 8.6.1990 nr. 142;

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del servizio, del Ragioniere e del Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed alla sua legittimità, espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.90, nr. 142;

ALLA unanimità espressa per alzata di mano dai 23 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) di approvare la seguente modifica al Regolamento Comunale inerente: "Criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi economici" così come è stato adottato con la deliberazione del Consiglio Comunale 21 gennaio 1991 nr. 1 e come è stato modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale 23 dicembre 1991 nr. 102:

all'art. 3, punto 3.1, le parole "per reddito si intende il reddito reale (importo netto della retribuzione o pensione, assegno nucleo familiare ed eventuali assegni di mantenimento)" sono sostituite con le parole "per reddito si intende il reddito imponibile complessivo, come definito dalla normativa riguardante l'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche".

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to P. CASTAGNETO

IL SEGRETARIO GEN.LE
F.to N. LUPI

=====
Pubblicata all'Albo Pretorio il 21.10.1992 per giorni 15 consecutivi
- art. 47 - 1° comma - legge 8.6.1990, nr. 142.

Cairo Montenotte, il 21.10.1992 Il Segretario Gen.le
F.to N. LUPI

=====
Dichiarata immediatamente esecutiva

Cairo Montenotte,

IL SEGRETARIO GEN.LE

=====
Ricevuta dal CO.RE.CO. il 26.10.92

Ricevuti chiarimenti dal CO.RE.CO. il

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine ex art. 46 - 1° comma ..
legge 8.6.1990, nr. 142.

Cairo Montenotte, li 16.11.92 Il Segretario Generale

f.to Lupi

=====
L'atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il 27.11.92
e vi è durata per gg. 15 consecutivi a ter-
mini di legge e contro di essa non sono
state prodotte opposizioni.

Cairo Montenotte, li 26.12.92

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Lupi

=====
E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Li 16.12.92

Visto: IL SINDACO

Pietro Castagneto

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]